

## CONVENZIONE DI COLLABORAZIONE TRA CoPerSaMM e Agricola Monte San Pantaleone

In data odierna, tra

La **CONFERENZA PERMANENTE PER LA SALUTE MENTALE NEL MONDO (COPERSAMM) ONLUS** con sede legale in Trieste, Via Crispi n. 4, CF 90127380328, nella persona della Presidente e legale rappresentante D.ssa Giovanna Del Giudice, di seguito denominata *ConF.Basaglia*

e

**AGRICOLA MONTE SAN PANTALEONE COOPERATIVA SOCIALE – SOCIETÀ COOPERATIVA ONLUS** con sede legale Via De Pastrovich 1, 34127 Trieste, PIVA 00528470321 e CF 80028150326, nella persona del Presidente Giancarlo Carena, di seguito nominata *Agricola*

### premesso

- che ConF.Basaglia è un'associazione senza scopo di lucro statutariamente orientata alla promozione ed alla tutela della salute mentale secondo la logica del superamento delle istituzioni totali e della costruzione di servizi emancipativi accessibili ai gruppi vulnerabili favorendo l'inclusione e la coesione sociale;
- che Agricola è una Cooperativa Sociale nata nel periodo della deistituzionalizzazione avviata nel territorio triestino da Franco Basaglia, che ha portato con la Legge 180 alla chiusura dei manicomi ed alla restituzione di soggettività agli individui;
- che ConF.Basaglia è concretamente impegnata, attraverso proprie competenze tecnico-scientifiche di profilo elevato, nella costruzione di una piattaforma di confronto di scambio di esperienze e buone pratiche anche in termini di cooperazione regionale, nazionale e internazionale;
- che Agricola è impegnata in progetti di inclusione lavorativa di soggetti svantaggiati come attività principale insieme alla manutenzione del verde ed alla ricerca in tema ambientale;
- che lo statuto di ConF.Basaglia annovera tra gli scopi societari "la promozione di scambi con le realtà imprenditoriali all'interno dell'area dell'economia sociale a sostegno dell'inserimento produttivo delle persone svantaggiate (art.3)";
- che lo statuto di Agricola, al paragrafo 17, definisce tra le attività "organizzare e gestire qualsiasi attività che favorisca il reinserimento sociale e i processi di riabilitazione delle persone svantaggiate..." e che le due organizzazioni seguono finalità statutarie su alcuni fronti assimilabili.

Tutto ciò premesso, con valore di parte integrante e sostanziale delle pattuizioni che qui seguono, tra le parti cooperanti, **si conviene e si stipula quanto segue:**

### Art. 1 Oggetto e finalità

Si concorda di mettere in sinergia le rispettive competenze e capacità, lavorando in rete sul tema della cooperazione allo sviluppo all'estero e della promozione dei diritti delle persone con disabilità, attraverso lo scambio di prassi, sulla circolazione di esperienze e competenze, sulla promozione di strumenti, metodologie e progetti. In particolare le azioni potranno comprendere:

– condivisione di programmi per il superamento delle istituzioni totali e delle pratiche dell'internamento e segregazione, volti a sradicare ogni forma di violenza istituzionale e ad operare per rimuovere lo stigma connesso al giudizio di malattia mentale.

– condivisione di programmi finalizzati alla creazione di una rete territoriale di servizi decentrati nella comunità, capace di assistere le persone afflitte da disagio psichico in tutte le fasi del processo. Esempio, in tal senso, è la collaborazione in corso per il progetto di salute mentale di comunità in alcuni distretti della Cina;

– Il ricorso a metodologie concrete di inclusione e reinserimento sociale, tra le quali la strategia di Riabilitazione su base comunitaria dell'OMS e i processi di inclusione lavorativa in cui le due organizzazioni potranno avvalersi di soggetti esperti appartenenti alle medesime per condividere conoscenze, competenze ed esperienze in un'ottica di formazione e miglioramento continui.

## **Art. 2**

### **Modalità di collaborazione ed aree di intervento**

Le parti convengono che il lavoro in sinergia verrà svolto attraverso:

- Una periodica interlocuzione tra i rispettivi organi sociali e/o i loro delegati;
- La ricerca congiunta di linee di finanziamento per progetti coerenti con l'Art.1 della presente convenzione;
- La condivisione delle rispettive reti di relazioni e la reciproca informazione di eventi a valenza formativa e/o di confronto istituzionale e, in generale, inerenti al sistema degli stakeholders di riferimento;
- La reciproca messa a disposizione di professionalità e know-how specifico a titolo non oneroso;
- La progettazione condivisa di interventi e programmi che rispondano alle finalità sopra descritte.

## **Art. 3**

### **Durata**

La Convenzione ha la durata iniziale di tre anni a partire dalla data di sottoscrizione. Decorso il primo triennio essa si intenderà tacitamente rinnovata di anno in anno salvo disdetta di una delle due parti, a mezzo lettera raccomandata A.R., sei mesi prima della scadenza.

## **Art. 4**

### **Riservatezza su dati e documenti**

Tutte le informazioni e i dati acquisiti anche incidentalmente sono tra le parti considerati strettamente riservati e non potranno essere divulgati in assenza di una preventiva espressa autorizzazione.

## **Art. 5**

### **Trattamento dei dati personali**

In ottemperanza al D.Lgs 196/2003 e s.m.i. i dati raccolti, la cui titolarità spetta ad ambedue le parti, saranno utilizzati al solo fine dell'attuazione della presente Convenzione e saranno oggetto di trattamento su supporto cartaceo e/o informatico, nel rispetto delle modalità e forme previste dalla predetta normativa.


## **Art. 6**

### **Spese contrattuali**

La seguente scrittura privata non autenticata è soggetta a registrazione in caso d'uso, ai sensi dell'art.5 comma 2 del Testo Unico delle disposizioni concernenti l'imposta di Registro.

Trieste, li 10/05/2014

CONFERENZA PERMANENTE PER LA SALUTE MENTALE NEL MONDO (COPERSAMM) ONLUS

  
La Presidente Giovanna Del Giudice

AGRICOLA MONTE SAN PANTALEONE

  
Il Presidente Giancarlo Carena